



COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO

Provincia di Campobasso

COPIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile del servizio
f.to Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 2° comma, del D. lg. 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 29-04-2016

Oggetto: *TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): AP-
PROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.*

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIARALLO WILLIAM	P	GIANSERRA GIANFRANCESCO	P
MARONE GIANLUCA	P	MERENDA GIANLUCA	P
DI PAOLO ANGELA	P	GRECO PASQUALINO	P
LACARPIA MARIA LEONARDA	A	MINOTTI MARINO	P
CASERIO PIERLUIGI	A	D'ELIA FRANCESCO	P
DI PAOLO FEDERICA	P		

Assegnati n. 11

In Carica n. 11

Presenti n. 9 Assenti n. 2.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente CIARALLO WILLIAM in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 5 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.

201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

VISTA la legge di stabilità 2016 - Legge 208/2015 art. 1 comma 26, che vieta l'aumento di imposte e tasse negli enti locali per l'anno 2016 rispetto a quelle deliberate nel 2015;

VISTO altresì che con la stessa legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 14 della legge 208/2015) è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore , sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 29/07/2015 con cui venivano fissate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

RITENUTO, secondo a quanto sopra esposto, di fissare per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze	0,00
2	Abitazione principale e relative pertinenze di categ. A1, A8, e A9	1,,50
3	Altri immobili oggetto di imposizione	1,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

DETRAZIONI:

N.D.	DESCRIZIONE	IMPORTO DETRAZIONE	NOTE
A	A favore delle famiglie, con almeno 1 figlio a carico fiscalmente di età inferiore a 18 anni e con un indicatore ISEE inferiore a € 10.000,00 , proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di categ. A1, A8 e A9, come definite ai fini dell'imposta municipale propria dal Regolamento IUC:	€ 20,00 Per ogni figlio	in proporzione alle quote di possesso e sino a concorrenza dell'imposta dovuta

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI sopra indicate, viene garantito un gettito quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale in circa € 8.000,00 destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 62.178,17 come da tabella seguente:

N.D.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Anagrafe e Stato civile	15.750,00
2	Servizi di protezione civile	-----
3	Servizio di polizia locale	-----
4	Viabilità e infrastrutture stradali	32.821,62
5	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.100,00
6	Turismo	3.500,00
7	Tutela ambientale	500,00
8	Sport e tempo libero	3.506,55
	TOTALE COSTI	62.178,17

DATO ATTO che le scadenze di pagamento della TASI per l'anno 2016 sono le seguenti:

- 16 Giugno 2016 (acconto - o unica soluzione)
- 16 Dicembre 2016 (saldo);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **di fissare** per l'anno **2016**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze	0,00
2	Abitazione principale e relative pertinenze di categ. A1, A8, e A9	1,,50
3	Altri immobili oggetto di imposizione	1,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

DETRAZIONI:

N.D.	DESCRIZIONE	IMPORTO DETRAZIONE	NOTE
A	A favore delle famiglie, con almeno 1 figlio a carico fiscalmente di età inferiore a 18 anni e con un indicatore ISEE inferiore a €.10.000,00 , proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di categ. A1, A8 e A9, come definite ai fini dell'imposta municipale propria dal Regolamento IUC:	€. 20,00 Per ogni figlio	in proporzione alle quote di possesso e sino a concorrenza dell'imposta dovuta

2. **di dare atto** dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU %	Aliquota TASI %	Totale	% Massima 2016
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60	1,00	10,60	11,40
2	Abitazione principale e relative pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abitazione principale e relative pertinenze di categ. A1, A8, e A9	4,00	1,50	5,50	6,80
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	/	1,00	1,00	1,00
4	Immobili del gruppo catastale D (escluso D10).....	9,60	1,00	10,60	11,40

4. **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

5. **di dichiarare**, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to CIARALLO WILLIAM

Il Segretario
f.to Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Pubbl. n° **110** del **11-05-16**

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal giorno 11-05-16 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-05-16

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000*);
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000*).

Sant'Angelo Limosano lì 11-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Angelo Limosano lì 11-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCOCCA M. ANTONIETTA